

**Direzione Regionale:** SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G09408 **del** 29/07/2015

**Proposta n.** 11905 **del** 28/07/2015

**Oggetto:**

DI. MA. S.r.l. - Autorizzazione di attività di cava per la coltivazione di pozzolana, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 17/2004 - Sito estrattivo in località "Santa Procula" del Comune di Pomezia (Roma).

**OGGETTO:** DI. MA. S.r.l. - Autorizzazione di attività di cava per la coltivazione di pozzolana, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 17/2004 - Sito estrattivo in località "Santa Procula" del Comune di Pomezia (Roma).

## IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Vista l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:
- Statuto della Regione Lazio;
  - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
  - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- Vista la Legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17 concernente "disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni";
- Visto il Regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Vista la L.R. 14 luglio 2014, n. 7: " Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie."
- Visto in particolare l'art. 66 "Atti dirigenziali di gestione" del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1, che al comma 1 recita: "I dirigenti esercitano l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente mediante l'adozione di atti e provvedimenti che assumono la denominazione giuridica di Determinazione".
- Viste le norme a tutela della sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere estrattivo e in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 aprile 2011, numero 7 concernente: "Legge regionale 6 dicembre 2004, numero 17. Approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive", pubblicata sul Supplemento ordinario numero 134 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 25 del 7 luglio 2011;
- Considerato che il Piano Regionale per le Attività Estrattive è uno strumento di pianificazione territoriale ed un atto di programmazione settoriale ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 4 della Legge Regionale 17/2004;

- Preso atto che stante il combinato disposto dell'art. 10 e art. 30 della più volte citata legge Regionale 17/2004 si applica il regime transitorio che pone in capo alla Regione Lazio il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale;
- Vista la delibera di Consiglio Regionale numero 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 36 del 30 dicembre 1998, concernente "Disciplina delle domande di apertura di cave nuove e definizione dei parametri di valutazione del preminente interesse socio economico sovra comunale";
- Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117 "Attuazione della Direttiva 2006/21CE relativa alla gestione dei rifiuti dell'industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35CE";
- Vista la richiesta della Società DI. MA. S.r.l. pervenuta in data 13 gennaio 2009, acquisita al protocollo regionale numero 4189-3C/04 del 14 gennaio 2009 e tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per l'apertura di una cava di pozzolana sita in località "Santa Procula" del Comune di Pomezia (RM) sui terreni individuati al foglio 13 particelle 57/p del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Pomezia;
- Preso Atto che la Società DI. MA. S.r.l., in allegato alla nota del 26 febbraio 2010, ha:
- trasmesso una scrittura privata non registrata stipulata in data 13 maggio 2008 con i signori Masci Franco e Masci Delio, con la quale dimostra di avere la piena disponibilità dell'area ( part.57, fg.13 N.C.T. di Pomezia) oggetto di richiesta di cava;
  - ha trasmesso alcuni elaborati grafici (Tav. A5.1 e A5.2) sottoposti all'esame dell'Area Valutazione Impatto Ambientale in data 29 maggio 2009;
  - ha fornito alcune precisazioni in merito al Recupero ambientale dell'area di cava;
- Vista la nota 35749 del 27 aprile 2011 con la quale il Comune di Pomezia esprime parere favorevole al rilascio della cava di cui trattasi. Contestualmente, con la nota predetta viene comunicata la compatibilità urbanistica del progetto in questione, interessando lo stesso una "zona H Agricola", e vengono fornite le seguenti indicazioni sugli eventuali vincoli esistenti:
- *La particella risulta in minima parte interessata da vincolo paesistico individuato dai PTPR come "zona d'interesse archeologico già individuate" art. 13 comma 3 lett. A – L. R. 24/98 e "Bene puntuale diffuso testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici" art. 13 comma 3 lett. A, L. R. 38/99; - (tale minima parte della particella 57 soggetta a vincolo paesaggistico non è compresa nell'area oggetto di autorizzazione);*
  - *l'area non risulta vincolata né da aree coperte da bosco né da aree di rispetto idrogeologico, non risulta inserita in aree di protezione ambientale quali zone ZPS o zone SIC, non risultano aree di pertinenze e/o servitù militari, inoltre l'area non risulta grava da usi civici;*
  - *In merito alla verifica della presenza o meno di edifici destinati a civile abitazione nel raggio di un chilometro rispetto al sito interessato, si evidenzia la presenza di*

*comparti Industriali denominati L-M, zona omogenea di PRG L4 (industrie ed artigianato), nello specifico, nel comprensorio L risulta localizzata una destinazione per attività artigianali miste che definisce una sottozona in cui ricadono edifici di carattere residenziali – artigianale, nonché nel raggio di un chilometro dal sito d'interesse risulta la presenza di “case sparse” residenziali e/o rurali; per quanto sopra esposto si esprime parere favorevole all'apertura della cava di pozzolana nell'area indicata in precedenza; per quanto non espressamente certificato dalla presente si rimette agli uffici competenti materia;*

- Vista la nota resa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici, n. 10669 del 22 ottobre 2009, che recita:“*dopo aver esaminato la relazione tecnica e visionato il materiale grafico e fotografico sulle trincee esplorative, a firma del Archeologo incaricato, per quanto di competenza, non emergendo alcuna presenza archeologica nel terreno, si autorizza di massima la coltivazione ed il recupero della cava in oggetto*”;
- Vista la nota prot. n. 112399 del 16 giugno 2009 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale resa ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 4/08 con la quale si comunica che, a seguito di Procedura di Verifica è stata determinata l'esclusione dell'opera in esame dal procedimento di V.I.A., con prescrizioni;
- Vista la relazione relativa alla valutazione dell'interesse socio economico sovra comunale redatta in data dicembre 2008 a firma del progettista secondo il quale l'azienda proponente soddisfa ampiamente il requisito dell'interesse socio economico sovra comunale; di cui alle lettere a,b,c, della delibera di Consiglio Regionale numero 474 del 18 novembre 1998;
- Vista la relazione istruttoria redatta dal funzionario regionale responsabile del procedimento, in data 01/03/2010, nella quale si ravvisa la sussistenza del preminente interesse socio economico sovra comunale in quanto, per l'iniziativa di cava in esame, questa si riconosce negli elementi di valutazione contemplati nella D.C.R.L. n. 474/98 e precisamente in quelli fissati ai punti a, b e c;
- Considerato che la Commissione Regionale Consultiva per le Attività Estrattive nella seduta n. 45 del 31 marzo 2010 ha espresso parere favorevole, per anni dieci, nel rispetto di tutti i pareri e/o nulla osta rilasciati dagli Enti preposti alla tutela di particolari valori protetti gravanti sull'area, fissando l'importo della fidejussione in complessivi € 370.000,00 (€ trecentosettantamila/00);
- Considerato che in data 9 maggio 2011 la Soc. DI. MA. S.r.l. ha provveduto a rettificare la tavola AI - scala 1:2000 del F. n. 13 part. n. 57 del Comune di Pomezia, perché viziata da mero errore grafico (Tav. AI- datata Dicembre 2008 e aggiornamento Marzo 2011);
- Vista la determinazione dirigenziale n. B7580 del 04 ottobre 2011 con la quale viene adottato provvedimento finale positivo per la definizione del procedimento di autorizzazione della nuova cava in loc. “Santa Procula” del Comune di Pomezia (RM);

- Preso Atto delle dichiarazioni del progettista, rese in data 1 dicembre 2011, riguardanti il calcolo dei volumi di scarto necessari alla realizzazione del progetto di recupero ambientale nonché la conformità del progetto proposto alle previsioni programmatiche del Piano Regionale per le Attività Estrattive;
- Vista la nota del 12/09/2013, acquisita agli atti regionali con prot. n. 169874 del 12/09/2013, con cui la Soc. DI.MA. S.r.l. invia il certificato di destinazione urbanistica aggiornato, rilasciato dal Comune di Pomezia (Roma) con prot. n. 67932 del 08/08/2013;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, di AUTORIZZARE, ai fini delle legge regionale n. 17/2004, la Società DI. MA. Srl, con partita I.V.A. 02002391007 e codice fiscale 08255170584, e con sede legale Via Como n. 7 del Comune di Albano Laziale (Roma) Fraz. Pavona, all'esercizio dell'attività estrattiva di pozzolana in località "Santa Procula" nel territorio del Comune di Pomezia (Roma), sui terreni individuati al foglio 13 particella 57/p del nuovo catasto terreni del Comune di Pomezia (Roma), per una superficie complessiva pari a circa ettari 08.38.00 nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 10 (dieci) decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio;
2. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*;
3. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza, che si approva, dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati vistati dal dirigente dell'Area Polizia Mineraria, Acque Minerali e Termali, Energia (oggi Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale) di seguito elencati:
  - Sez. 0 Informazioni preliminari struttura ed indice generale del progetto;
  - Sez. A1 Piano di coltivazione e di recupero ambientale (Relazione);
  - Sez. A2 Piano di coltivazione recupero ambientale (Elaborati grafici - A1, A1 (datato marzo 2011), A2, A3, A4, A5.1\*, A5.2\*, A6, A7.1, A7.2, A8, A9) ;
  - Sez. B Relazione geologica, idrogeologica e geomeccanica;
  - Sez. C Relazione naturalistico, faunistico, vegetazionale;
  - Sez. D Computo metrico estimativo;
  - Sez. E Bacino visuale con i punti di ripresa;
  - Sez. F Progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza
  - Sez. G Studio di verifica ambientale;
  - Sez. H Relazione sulle capacità tecniche ed economiche dell'azienda;
  - Sez. I Documentazione amministrativa;
  - Planimetria perimetrazione area di cava.
4. I lavori di "scoperta" ovvero di rimozione del terreno sovrastante il giacimento da coltivare dovranno avvenire, così come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, alla presenza costante dell'assistente di zona o di un archeologo;

5. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la Società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:
  - a) Registrare la scrittura privata, di cui in premessa, stipulata tra la società e i proprietari del terreno (signori Masci Franco e Masci Delio) datata 13 maggio 2008;
  - b) Presentare apposita garanzia finanziaria, mediante stipula di fideiussione bancaria con le modalità previste all'articolo 1 della legge 348/1982, ovvero fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione, indicando quale beneficiario il comune di Pomezia a garanzia della parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente. La polizza fideiussoria dovrà garantire un importo non inferiore a €. 370.000,00 (€. trecentosettantamila/00), fatto salvo l'obbligo di attenersi agli importi previsti dall'ultimo prezziario regionale vigente. In ogni caso tale polizza fidejussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezziario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici. Il periodo di copertura della polizza fidejussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto;
  - c) Sottoscrivere apposita Convenzione con il Comune di Pomezia (Roma) così come disposto dall'art. 14 della legge regionale 17/2004.
  - d) Redigere un crono programma che rappresenti una successione temporale realistica delle varie fasi lavorative (al massimo annuali), in cui la società intende suddividere le operazioni di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste;
  - e) Trasmettere copia della convenzione, copia della polizza fideiussoria, copia del piano topografico dei lavori, nonché copia della scrittura privata di cui sopra (tra la società e i proprietari del terreno) a registrazione avvenuta alla Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale– Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma;
  - f) Individuare il perimetro dell'area autorizzata mediante l'apposizione in loco di termini (individuati mediante sistema VGS 84 ed indicati nella tavola denominata planimetria perimetrazione area di cava) redigendo apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale;
  - g) Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128, dandone comunicazione con congruo anticipo anche alla Soprintendenza per i Beni Archeologici al fine di consentire che le operazioni di splanteamento dell'area di cava, nonché l'esecuzione dei saggi preventivi richiesti, siano condotti sotto la costante direzione dell'assistente di zona o di un archeologo professionista;
6. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo numero 112399 in data 16 giugno 2009;
7. Le operazioni di estrazione della pozzolana dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato;

8. Le zone esposte ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione devono essere delimitate ed indicate da appositi segnali; l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione;
9. l'eventuale uso degli esplosivi è subordinato al rilascio della preventiva autorizzazione ai sensi del DPR 128/59;
10. Il materiale di scoperta, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata, ed il recupero ambientale del sito estrattivo, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla L.R. 17/2004.
11. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato;
12. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117;
13. Verificandosi le condizioni descritte all'art. 3 comma 1 lettera r) punti 3 e 4 del decreto legislativo 117/2008 per effetto del superamento dei tempi di permanenza del materiale in stoccaggio previsti nel Piano di gestione dei rifiuti di estrazione approvato al precedente punto 4, dovranno essere effettuati e trasmessi all'autorità competente i monitoraggi previsti all'art. 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 117/2008 con contestualmente domanda di autorizzazione della struttura di deposito ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 11/2008;
14. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al Comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004;
15. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario;
16. Gli elaborati progettuali, che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo;
17. La presente autorizzazione potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni;
18. Le richieste di varianti al Piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato dovranno essere preventivamente autorizzate secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 7 della L.R. 17/2004.
19. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria;
20. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovracomunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, ipso iure;
21. La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell'attività di cava, senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul Web regionale.

**IL DIRETTORE  
ROSANNA BELLOTTI**